

# CCNL Dirigenti Commercio

Accordo di rinnovo del 9 settembre 2022

## Costituzione delle parti

Il 9.9.2022, in Roma,

tra:

- Confcommercio - Imprese per l'Italia - Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, del Servizi, delle Professioni e delle P.M.I.

e

- Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato.

## Premessa

Premesso che

- nelle more della sottoscrizione di un accordo di rinnovo del C.C.N.L., le Parti hanno provveduto ad attuare gli impegni presi con l'Accordo del 16.6.2021 con riferimento alla disciplina che regola il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Mario Besusso - Fasdac;

- a seguito della definizione delle suddette procedure attuative si è reso necessario adeguare la formulazione dell'art. 27 del C.C.N.L..

## Articolo 27

### Assistenza Sanitaria Integrativa (Fondo Mario Besusso - Fasdac)

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che

1. A decorrere dall'1.1.2022 l'art. 27 del C.C.N.L. per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi è modificato come segue:

“Art. 27 - Assistenza Sanitaria Integrativa (Fondo Mario Besusso - Fasdac)

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto è previsto un Fondo di Assistenza Sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dall'1.10.2021 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

- a) 5,29% (1) a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia LongTerm Care (2) pari a 206,60 euro annui;
- b) 2,78% (2) (3) a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;
- c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.

2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai proscrittori volontari e, dall'1.1.2022, agli iscritti pensionati.

4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta Inps (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall'azienda.
6. A decorrere dall'1.1.2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 2.054,00 euro (4). Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
7. A decorrere dall'1.7.2004, si stabilisce l'introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.
8. Il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spedizione "Mario Besusso" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento, concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente Contratto.
9. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.

#### Dichiarazione delle Parti

Le Parti, al fine di rendere efficace l'iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagnostico adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di Gestione del Fondo l'organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed a monitorare periodicamente l'adeguatezza del progetto, anche sotto l'aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso".

-----

- (1) 5,50% fino al 30.9.2021, 5,51% fino al 30.12.2021.
- (2) Importi che non rilevano ai fini del superamento del massimale di deducibilità di cui all'art. 51 comma 2 lett. a), del Tuir.
- (3) A decorrere dall'1.1.2007, 1,10%; elevato al 2,41%, in ragione d'anno, dall'1.10.2011; al 2,46% dall'1.1.2014; al 2,51% dall'1.1.2018; al 2,56% dall'1.10.2021.
- (4) Euro 877,98 a decorrere dall'1.1.2002; euro 1.985,13 dall'1.10.2011; euro 2.008,10 dall'1.1.2014; euro 2.032,00 dall'1.1.2016.